

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE D'URGENZA

OGGETTO: AZIENDE SPECIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA - FUSIONE PER INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA DI SERVIMPRESA E DI PROMOIMPRESA-BORSA MERCI IN PAVIASVILUPPO – APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE E RELATIVI ALLEGATI

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Cremona n. 184 del 16/05/1994 con la quale è stata costituita Servimpresa (Cremona);
- la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Mantova n. 52 del 15/02/1993 (e successive deliberazione di Giunta n. 421 del 29/11/1993, n. 45 del 26 aprile 2012 e n. 92 del 19 luglio 2012) con la quale venne costituita l'Azienda Speciale camerale, denominata PRO.FOR.MA poi diventata PROMOIMPRESA - BORSA MERCI;
- la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Pavia n. 87 del 22/9/2008 con la quale è stata costituita l'Azienda Speciale camerale, denominata PAVIASVILUPPO, a seguito di unificazione delle attività delle Aziende Speciali PAVIAMOSTRE (delibera n. 682 del 24/10/1985) e PAVIAFORM (delibera n. 382 del 14/7/1989);

VISTI

- l'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 219/2016 di riforma delle Camere di Commercio dispone in merito alle aziende speciali *"un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. .."*;
- l'art. 6 del D.M. 16/2/2018 che ha istituito la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia il quale, all'Allegato B, indica *"... Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. ..."*;

- l'art. 2 della L. 580/93 e s.m.i., che al comma 5 prevede: ... " *Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.*";
- l'art. 14 della L. 580/93 e s.m.i., che al comma 5, lettera b) prevede: ..."*la Giunta delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie*";
- gli Statuti delle tre aziende speciali che relativamente alla cessazione delle aziende speciali prevedono un provvedimento motivato dell'Organo camerale. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda ad esclusione di quelli relativi al personale;
- l'art. 2112 Cod.civ. che, in merito ai diritti del personale, in caso di aziende cedute, recita che "in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano";

ATTESO

- che la Relazione Previsionale e Programmatica 2026 della Camera di Commercio, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 26 del 10 novembre 2025, nell'ambito dell'analisi del contesto esterno, cita espressamente che le Aziende speciali camerali saranno coinvolte in un processo di accorpamento entro la scadenza del primo mandato dell'attuale Consiglio;

VISTE

- la deliberazione di Giunta n. 4 approvata nella riunione del 30/01/2025 "Accorpamento delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), Promoimpresa Borsa Merci (Mantova), Paviasviluppo (Pavia) - Approvazione atto di indirizzo" con cui sono state indicate al Segretario Generale alcune linee di indirizzo da seguire nell'iter di fusione delle tre aziende;
- la deliberazione del Consiglio Camerale n. 32, approvata nella riunione del 17/12/2025, con la quale è stata costituita la Commissione Consiliare per lo studio della proposta di uno Statuto della costituenda Azienda speciale unica;
- il testo di proposta di Statuto della nuova Azienda speciale, licenziato dalla richiamata Commissione in data 28/1/2026, illustrato nel corso della seduta di Giunta del 30/1/2026;

- la deliberazione di Giunta n. 44 approvata nella riunione del 20/04/2026 "Fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), Promoimpresa Borsa Merci (Mantova), Paviasviluppo (Pavia) – Determinazioni, che individua Paviasviluppo quale Azienda accorpante delle due consorelle Servimpresa e PromoImpresa-Borsa Merci, stabilendo che la costituenda unica Azienda Speciale abbia la sede legale presso la sede camerale di Pavia, assuma la denominazione "Bassa Padana Sviluppo" e disponendo che le Aziende in questione provvedano a redigere e approvare tempestivamente, secondo i principi e gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 4/2025, il progetto di fusione da trasmettere, insieme al provvedimento di approvazione, alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia;

RICHIAMATO che la sopracitata Delibera di Giunta n.4/2025 ha stabilito le seguenti linee di indirizzo alla base dell'iter di fusione alle quali è necessario attenersi nella predisposizione del progetto di fusione:

- governance, rappresentativa dei tre territori;
- garanzia di una presenza di una sede operativa per ogni territorio;
- almeno il mantenimento degli attuali ambiti di operatività nei singoli territori;
- mantenimento dei livelli occupazionali esistenti;
- definizione di una contrattazione unitaria di secondo livello per il personale;
- dotazione di risorse sufficienti per l'attuazione dei programmi e mantenimento delle strutture;
- efficientamento delle organizzazioni;

CONSIDERATO che la fusione per incorporazione di PromoImpresa-Borsa Merci e Servimpresa da parte di Paviasviluppo determina la cessazione delle prime e la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere in capo all'incorporante, con riguardo a:

- rapporti di lavoro dipendente con il personale, che viene trasferito all'incorporante conservando lo stesso status giuridico preesistente, come da dettato dell'art. 2112 c.c.;
- contratti di fornitura, lavori e servizi di durata annuale già stipulati da PromoImpresa-Borsa Merci e Servimpresa;
- utenze varie, per le quali sarà necessario procedere alla voltura;
- contratti pluriennali in essere che saranno trasferiti a Paviasviluppo mediante l'istituto della cessione del contratto;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta della Camera di Commercio di Cremona n. 170 del 21/09/2007 che ha approvato la seguente dotazione organica di Servimpresa, che prevede: n. 5 unità;

- la deliberazione di Giunta della Camera di Commercio di Mantova n. 92 del 19/07/2012 che ha approvato la seguente dotazione organica di PromoImpresa - Borsa Merci, che prevede: - n. 1 Direttore (S.G.); n. 1 Quadro; n. 1 impiegato di 1° livello; n. 3 impiegati di 2° livello (di cui n. 1 p.t. 75%); n. 7 impiegati di 3° livello di cui n. 3 impiegati p.t. al 62,50%, 87,50% e 70%;
- la determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 22/01/2021 di Paviaviluppo che ha approvato la seguente dotazione organica: n. 1 Dirigente; n. 1 Quadro; n. 2 impiegato di I livello; n. 2 impiegati di II livello; n. 5 impiegati di III livello (di cui n. 1 p.t. 75%);

CONSIDERATO che la creazione di un'unica Azienda speciale presso la Camera di Commercio è sottesa, oltre che dall'adeguamento ad una previsione normativa, anche da motivazioni di economico-aziendalistiche, quali:

- potenziamento delle capacità d'azione, rivolta su tre territori importanti della regione;
- maggior incisività sull'azione all'esterno e nella conduzione dell'unica azienda: con la fusione per incorporazione si avrebbe un solo soggetto con 19 dipendenti e un unico centro decisionale, con riguardo alla parte "politica" (un solo Consiglio di Amministrazione), a quella dei controlli (un solo Collegio dei Revisori) e a quella "gestionale", con la previsione di un solo direttore. Il gruppo di lavoro così nato potrà essere coordinato in modo più efficace per tipo di attività;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative, fiscali e contrattuali delle tre aziende;
- sostanziale continuità delle attività delle incorporate PromoImpresa-Borsa Merci e Servimpresa con l'attività svolta da Paviaviluppo;

CONSIDERATO opportuno

- in considerazione della natura e tipologia di soggetti coinvolti e in conseguenza dell'applicabilità alla fattispecie concreta della procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c., di non dover applicare le seguenti disposizioni:
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 4): le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 5): la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili";
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 7): il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

- art. 2501-ter, comma 1, numero 8): i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;
- art. 2501-quinquies: Relazione dell'Organo amministrativo (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.);
- art. 2501-sexies: Relazione degli esperti (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.).
- all'operazione non partecipando società con capitale rappresentato da azioni e, pertanto, si può applicare la semplificazione prevista dall'art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall'art. 2503, comma 1, c.c.;
- di rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.;
- di rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c.;
- di rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c.;

VISTO che per procedere nell'operazione di fusione

- è stato elaborato il "Progetto di fusione" per incorporazione (che fa parte integrante del presente provvedimento: Allegato 1), il cui testo è stato condiviso dalle tre Aziende Speciali e dovrà essere sottoposto alla Giunta camerale che ne esaminerà i contenuti nella prossima seduta utile;
- occorre apportare alcune modifiche allo Statuto sulla base della proposta licenziata dall'apposita Commissione in data 28/1/2026, illustrato nel corso della seduta di Giunta del 30/1/2026 (Allegato 1.1);
- come previsto dalle linee di indirizzo, si è proceduto alla redazione di una proposta di dotazione organica (per completezza inserita all'interno del Progetto di Fusione nella sezione dedicata al Personale) il cui testo è stato condiviso dalle tre Aziende Speciali e dovrà essere sottoposto alla Giunta camerale che ne esaminerà i contenuti nella prossima seduta utile;
- verrà data efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo rispetto alla data di approvazione dell'atto di fusione da parte della Giunta e rappresenterà il momento di perfezionamento dell'operazione. L'atto di fusione verrà pubblicato sull'Albo della Camera e nei siti delle Aziende speciali;

RITENUTO

- di approvare il progetto di fusione allegato (Allegato 1), lo Statuto (Allegato 1.1) e la dotazione organica inserita all'interno del Progetto di Fusione nella sezione dedicata al Personale;

DETERMINA

- a) di approvare il "Progetto di fusione" per incorporazione (Allegato 1) di PromoImpresa-Borsa Merci e Servimpresa nell'Azienda speciale Paviaviluppo, a cui si allega la proposta di Statuto licenziata dall'apposita Commissione in data 28/1/2026, illustrato nel corso della seduta di Giunta del 30/1/2026 (Allegato 1.1);
- b) di approvare la proposta di dotazione organica conseguente all'operazione di fusione per incorporazione inserita all'interno del Progetto di Fusione nella sezione dedicata al Personale;
- c) di trasmettere alla Camera di Commercio la presente delibera e relativi allegati al fine dell'approvazione da parte della Giunta Camerale.

IL DIRETTORE
(Dott. Enrico Ciabatti)

IL PRESIDENTE
(Dott. Gian Domenico Auricchio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

**ACCORPAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA
EX ART. 3 COMMA 2 DEL DLGS N. 219/2016
E ART. 6 DEL DM 16/02/2018
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA" EX
ART. 2505 c.c.**

PREMESSA

Le attuali disposizioni normative prevedono che la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, avendo tre Aziende Speciali, istituite dalle tre preesistenti Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, che svolgono attività simili e che possono essere svolte in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda, devono pervenire a un accorpamento delle stesse.

Le tre Aziende Speciali sono:

- Servimpresa (Cremona), costituita con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Cremona n. 184 del 16/05/1994;
- PromoImpresa-Borsa Merci (Mantova), costituita con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Mantova n. 52 del 15/02/1993 (e successive deliberazione di Giunta n. 421 del 29/11/1993, n. 45 del 26 aprile 2012 e n. 92 del 19 luglio 2012) con la quale venne costituita l'Azienda Speciale camerale, denominata PRO.FOR.MA poi diventata PROMOIMPRESA - BORSA MERCI;
- Paviaviluppo (Pavia), costituita con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Pavia n. 87 del 22/9/2008 con la quale si costituì l'Azienda Speciale camerale, denominata PAVIASVILUPPO, a seguito di unificazione delle attività delle Aziende Speciali PAVIAMOSTRE (delibera n. 682 del 24/10/1985) e PAVIAFORM (delibera n. 382 del 14/7/1989);

Il presente "progetto di fusione", in attuazione con quanto disposto, prevede l'accorpamento delle tre Aziende Speciali e ciò avverrà, per volontà espressa dagli Organi della Camera, mediante l'incorporazione di "Servimpresa" e "PromoImpresa-Borsa Merci" in "Paviaviluppo".

La procedura di fusione adottata tiene conto della peculiare natura delle Aziende speciali delle Camere di Commercio, che si configurano quali (art. 2, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, e s.m.i.):

- Enti interorganici e strumentali degli stessi Enti camerali,
- privi di personalità giuridica e dotati di soggettività tributaria,

- non iscritte al Registro Imprese, mentre hanno un'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo, in quanto svolgono attività commerciale,
- sono state costituite e sono singolarmente "possedute" al 100% dalla Camera. Non hanno nessun tipo di partecipazioni tra loro diretta o indiretta;
- a cui vengono affidate iniziative e attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali,
- a cui vengono assegnate risorse finanziarie e strumentali necessarie al perseguimento dei compiti assegnati.

Le disposizioni normative circoscrivono l'autonomia amministrativa e, conseguentemente, le competenze dell'organo amministrativo delle Aziende speciali che, nella definizione dei progetti e delle iniziative da attuare, deve attenersi alle linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale e dalla Giunta, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio, la quale provvede altresì alla determinazione e attribuzione del contributo finanziario necessario per la realizzazione del programma annuale, fermo restando l'obiettivo delle Aziende speciali di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.

L'assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi evidenzia l'interorganicità e la dipendenza funzionale, giuridico e finanziaria delle Aziende speciali con e dalla Camera di Commercio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sia la richiamata Legge 580/1993, all'art. 14, comma 5, lettera b) sia lo Statuto della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia (art. 18, comma 1, lettera p)), dispongono la competenza della Giunta camerale in materia di costituzione e soppressione di Aziende speciali, da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l'atto pubblico necessario per la loro nascita, *"ne approva lo statuto e la dotazione organica e ne nomina il consiglio di amministrazione avendo cura che almeno un componente sia di genere diverso dagli altri e che sia assicurata la rappresentanza dei tre territori della circoscrizione."*

L'applicazione del codice civile alle Aziende speciali, anche se su molte materie temperato da norme di finanza pubblica, è inerente il funzionamento dell'ente, ma non anche la fusione delle aziende speciali. La normativa civilistica sulle fusioni è riferita alle "società" e non prevede, tra i soggetti contemplati, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, che non sono nemmeno iscrivibili al Registro delle Imprese in quanto non rientrano tra i soggetti di cui al libro V del Codice Civile.

Tuttavia si ritiene, per esigenze di motivazioni logico-giuridiche, di trasparenza e garanzia, di procedere prendendo a riferimento le disposizioni del Codice Civile relative alle "fusioni" e ricercando la compatibilità per analogia al caso in specie, avendo riguardo alle finalità delle disposizioni stesse.

Le norme che disciplinano la fusione sotto il profilo civilistico sono contenute negli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile. Esse sono sostanzialmente rivolte a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e più precisamente gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti. Nel caso in oggetto tali categorie di soggetti e i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nelle Aziende speciali camerali.

Nel caso in specie può trovare applicazione, per ragioni sistematiche e di similarità, la cosiddetta "procedura semplificata", regolata dall'art. 2505 c.c., il quale pur disciplinante l' "*Incorporazione di società interamente possedute*" in senso lato è applicabile, per ragioni di semplificazione del procedimento, a enti aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, anche se questa non partecipi all'operazione stessa.

In considerazione della natura e tipologia di soggetti coinvolti, loro caratteristiche giuridico-amministrative e in conseguenza dell'applicabilità, alla fattispecie concreta, della procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c., si ritiene di non dover applicare le seguenti disposizioni:

- art. 2501-ter, comma 1, numero 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- art. 2501-ter, comma 1, numero 4): le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- art. 2501-ter, comma 1, numero 5): la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili";
- art. 2501-ter, comma 1, numero 7): il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- art. 2501-ter, comma 1, numero 8): i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;
- art. 2501-quinquies: Relazione dell'Organo amministrativo (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.);
- art. 2501-sexies: Relazione degli esperti (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.).

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e, pertanto, si può applicare la semplificazione prevista dall'art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4,

e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall'art. 2503, comma 1, c.c..

La Giunta camerale, comunque, con la propria deliberazione di approvazione dei progetti di fusione delle singole Aziende speciali provvederà:

- a rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.;
- a rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c.;
- a rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

ATTI ASSUNTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Il presente progetto di fusione è redatto tenendo conto dei seguenti provvedimenti degli Organi camerali:

- la deliberazione di Giunta n. 4 approvata nella riunione del 30/01/2025 "Accorpamento delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), Promoimpresa Borsa Merci (Mantova), Paviaviluppo (Pavia) - Approvazione atto di indirizzo" con cui sono state indicate al Segretario Generale alcune linee di indirizzo da seguire nell'iter di fusione delle tre aziende;
- la deliberazione del Consiglio Camerale n. 32, approvata nella riunione del 17/12/2025, con la quale è stata costituita la Commissione Consiliare per lo studio della proposta di uno Statuto della costituenda Azienda speciale unica;
- il testo di proposta di Statuto della nuova Azienda speciale, licenziato dalla richiamata Commissione in data 28/1/2026, illustrato nel corso della seduta di Giunta del 30/1/2026;
- la deliberazione di Giunta n. 44 approvata nella riunione del 20/04/2026 "Fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), Promoimpresa Borsa Merci (Mantova), Paviaviluppo (Pavia) – Determinazioni.

PROGETTO DI FUSIONE

Il progetto di fusione, predisposto prendendo a riferimento l'art. 2501-ter, in considerazione della procedura "semplificata" dell'operazione, riporta in sé le informazioni e gli approfondimenti tipici e necessari della Relazione degli

Amministratori. Questi sono descritti al fine di una più completa informazione relativa all'operazione stessa.

1 Motivazione della fusione

Il processo di riforma del sistema camerale è previsto dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* e in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 *"Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale"*.

Le disposizioni delle suddette normative sono le seguenti:

- DLgs 219/2016 art. 3, comma 2 *".. b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. .."*.

- DM MISE 16/02/2018, art. 6: *"... Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. ..."*.

Il suddetto Decreto ministeriale, oltre a ridefinire l'assetto delle Camere di Commercio, ha pertanto previsto la razionalizzazione delle Aziende speciali camerali, approvandone il numero e l'articolazione territoriale, come risultanti nell'allegato C) al medesimo decreto e disponendo che, al riordino delle stesse, si pervenga mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.

L'operazione in oggetto non è pertanto a base "volontaria", in quanto la norma pone l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione delle Aziende speciali della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia mediante accorpamento, da attuarsi, in base alla scelta degli Organi, tramite fusione per incorporazione, al fine di dar corso alla prescrizione normativa di cui all'art. 3 del

sopra citato D.Lgs. 219/2016 e in relazione alla prevalente, ancorchè non totale, sovrapposizione *"di compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda"*.

Preso atto dell'attuale quadro normativo nell'ambito del quale tali Aziende svolgono la propria attività garantendo il necessario supporto alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in particolare di quelli afferenti l'ambito promozionale, e nell'erogazione di servizi a favore delle imprese del territorio, è necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione gestionale, anche il contenimento degli oneri di struttura e di funzionamento (seppur limitati, in quanto vengono mantenute le tre sedi a livello provinciale, a: servizio tributario e fiscale, servizio paghe; RSPP e medico competente; software di gestione vari; ecc.).

Il progetto di fusione per incorporazione risponde, oltre che a una esigenza adempimentale, anche a una di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette Aziende e, parzialmente, anche di contenimento dei costi.

2 Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

Azienda incorporante:

Azienda speciale Paviaviluppato – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia – sede legale in via Mentana n. 27 – CAP (27100) – C.F./P.IVA 02133390183 – REA PV-252550 che assumerà il nome di CMP Sviluppoimpresa.

Aziende incorporate:

- Azienda speciale PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia – sede legale in Mantova, Via P.F. Calvi n.28 – Cap 46100 (MN) – C.F./P.IVA 02137410201 – REA MN-228484;
- Azienda speciale Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia – sede legale Piazza Antonio Stradivari, 5, 26100 Cremona (CR) – C.F. 93045310195 /P.IVA 01370140194 – REA CR-179716.

A seguito della fusione per incorporazione, l'Azienda speciale CMP Sviluppoimpresa avrà sede legale in via Mentana, 27 – Cap 27100 PAVIA (PV) presso la sede di Pavia della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e sedi operative presso le sedi camerale di:

- Mantova – Largo Pradella, 1-1/b – Cap 46100 (MN),

- Cremona – Piazza Stradivari n. 5 – Cap 26100 (CR),
- Crema – Via IV Novembre n. 6 – Cap 26013 (CR)
- Pavia – Corso Strada Nuova (Cupola Arnaboldi) n. 47/d - Cap 27100 (PV).

3 Statuto dell’Azienda incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione

Lo Statuto dell’Azienda incorporante è stato opportunamente modificato e ampliato, in particolare per quanto concerne l’oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti e attività ritenuti strategici dall’Ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende speciali, ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, nonché della normativa e degli orientamenti vigenti in materia di aziende speciali camerali. Il nuovo Statuto, inoltre, è stato redatto in linea con le disposizioni dello Statuto della Camera di commercio, che sono:

- art. 41 (Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità),
- art. 42 (Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali),
- art. 43 (Organi e funzionamento delle Aziende Speciali),
- art. 44 (Collegio dei revisori delle Aziende Speciali),
- art. 45 (Mezzi finanziari delle aziende speciali).

In allegato 1.1) si trasmette la proposta di Statuto approvato dall’apposita Commissione in data 28/1/2026, illustrato nel corso della seduta del 30/1/2026

4 Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro

Le tre Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione di rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 3 c.c..

5 Modalità di assegnazione delle quote dell’Ente incorporante

Le tre Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante ai sensi dell’art. 2505 del

codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4 c.c..

Alla fusione, inoltre, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, quindi tale aspetto comunque non rileva.

6 Decorrenza della partecipazione agli utili delle quote assegnate in cambio

Non applicabile in conseguenza a quanto indicato ai punti precedenti.

7 Data di efficacia dell'operazione e a decorrere dalla quale le operazioni dell'Ente partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante

La fusione avrà efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo rispetto alla data di approvazione dell'atto di fusione da parte della Giunta e rappresenterà il momento di perfezionamento dell'operazione. L'atto di approvazione della fusione verrà pubblicato sull'Albo della Camera e sui siti delle Aziende speciali, come di seguito riportati:

- <https://www.servimpresa.cremona.it/>
- <https://www.promoimpresaonline.it/>
- https://pv.camcom.it/?Id_VMenu=492

Da tale data l'Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende incorporate.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire dalle ore 00:00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione (art. 172 D.P.R. n. 917/1986 – testo Unico Imposte sui redditi).

8 Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Poiché le tre Aziende speciali non hanno soci e sono interamente riferite alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia tale aspetto non rileva.

9 Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli enti partecipanti alla fusione

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione delle Aziende

speciali incorporate e, quindi, la decadenza dei relativi organi amministrativi e di controllo.

Pe l'Azienda incorporante da parte della Giunta camerale, verranno nominati nuovo amministratori in base alle disposizioni del nuovo Statuto aziendale alla data della sua istituzione.

10 Personale

L'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, stabilisce, al comma 8, che *"Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo."* e, al comma 8-bis, che *"Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere."*

L'art. 14, comma 5-bis, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla Legge 07.08.2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive Camere di Commercio.

L'art. 2112 del Codice Civile dispone che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Al comma 5, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende *"qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (...)"*.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Aziende incorporate proseguirà, senza soluzione di continuità,

con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso l'Azienda speciale incorporata al momento della fusione, laddove compatibili, per le componenti non fondamentali del trattamento giuridico ed economico, con l'assetto della nuova Azienda speciale.

Tutte e tre le Aziende partecipanti alla fusione applicano il CCNL terziario-distribuzione e servizi (Commercio) e hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti delle Aziende incorporate non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale delle Aziende incorporate, il trasferimento avviene con una comunicazione ai dipendenti a cura dell'Azienda incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Le tre aziende speciali hanno sottoscritto contratti integrativi aziendali di secondo livello, come di seguito indicato e che saranno oggetto di contrattazione sindacale di livello regionale o interprovinciale:

- Servimpresa: contratto decentrato territoriale aziendale sottoscritto il 11/10/2016;
- PromoImpresa-Borsa Merci: accordo integrativo aziendale per il trattamento degli istituti economici accessori al CCNL del commercio, della distribuzione e dei servizi dell'Azienda speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia "Promoimpresa-Borsa Merci" sottoscritto il 12/05/2026 e valido 1 anno.
- Paviaviluppo: accordo decentrato integrativo per il trattamento degli istituti economici accessori al CCNL del commercio e dei servizi dell'azienda speciale della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia "Paviaviluppo" sottoscritto il 15/05/2025 e valido fino al 31/12/2026;

Per quanto riguarda l'organico, ad oggi la situazione delle Aziende speciali interessate dalla fusione è la seguente:

"Servimpresa": n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, di cui: n. 1 quadro e n. 1 al I livello;

"PromoImpresa-Borsa Merci": n. 9 unità di personale a tempo indeterminato, di cui: n. 1 quadro, n. 2 al II livello, n. 6 al III livello;

"Paviaviluppo": n. 8 unità di personale a tempo indeterminato, di cui: n. 1 quadro, n. 1 al I livello, n. 1 al II livello, n. 5 al III livello.

Per effetto della fusione, l'Azienda speciale incorporante vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dall'attuale n. 8 unità a tempo indeterminato, a n. 19 unità

a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione, ma acquisendo quelli già in essere con le Aziende incorporate.

La tabella che segue espone la situazione effettiva del personale dell'Azienda speciale incorporante come aggiornata al primo giorno di efficacia dell'incorporazione:

| Livello | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | % tempo di lavoro |
|----------------|--|--------------------------------------|---|
| QUADRI | 3 | // | n. 3 full time |
| I liv. | 2 | // | n.2 full time |
| II liv. | 3 | // | n.1 full time n. 2 part time* |
| III liv. | 11 | // | n.7 full time n.4 part time** |
| Totale | 19 | // | n. 13 full time n. 6 part time |

*: n. 1 p.t. al 75% e n. 1 p.t. al 65,63%

** : n. 2 p.t. al 75%, e n. 1 al 62,50%, n. 1 al 87,50%

Il tempo di lavoro indicato è da intendersi come la fotografia della situazione esistente al momento dell'approvazione del progetto di fusione, e sarà vincolante in relazione ai contratti stipulati.

Gli atti autorizzativi delle Dotazioni Organiche sono i seguenti:

- La determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 22/01/2021 di Paviaviluppo che ha approvato la seguente dotazione organica: n. 1 Dirigente; n. 1 Quadro; n. 2 impiegato di I livello; n. 2 impiegati di II livello (di cui n. 1 p.t. 65,63%); n. 5 impiegati di III livello (di cui n. 2 p.t. 75%);
- La deliberazione di Giunta della Camera di Commercio di Cremona n. 170 del 21/09/2007 che ha approvato la seguente dotazione organica di Servimpresa, che prevede: n. 5 unità;
- La deliberazione di Giunta della Camera di Commercio di Mantova n. 92 del 19/07/2012 che ha approvato la seguente dotazione organica di PromoImpresa - Borsa Merci, che prevede: - n. 1 Direttore (S.G.); n. 1 Quadro; n. 1 impiegato di I livello; n. 3 impiegati di II livello (di cui n. 1 p.t. 75%); n. 7 impiegati di III livello di cui n. 3 impiegati p.t. al 62,50%, 87,50% e 70%;

La dotazione organica della nuova Azienda Speciale viene definita quale sommatoria delle vigenti dotazioni organiche delle tre Aziende Speciali, come sotto rappresentata:

| Livello | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | % tempo di lavoro |
|----------------|--|--------------------------------------|---|
| Dirigenti | 1 | // | n. 1 full time |
| QUADRI | 3 | // | n. 3 full time |
| I liv. | 4 | // | n. 4 full time |
| II liv. | 6 | // | n.4 full time n. 2 part time* |
| III liv. | 14 | // | n. 10 full time n. 4 part time** |
| Totale | 28 | // | n.22 full time n.6 part time |

*: n. 1 p.t. al 75% e n. 1 p.t. al 65,63%

** : n. 2 p.t. al 75%, e n. 1 al 62,50%, n. 1 al 87,50%

Resta la facoltà del Consiglio di Amministrazione della nuova Azienda accorpata ridefinire, previa verifica del piano delle attività e dei carichi di lavoro, una nuova dotazione organica, sottoponendola all'approvazione della Giunta camerale a norma del nuovo Statuto, compatibilmente con la normativa vigente.

11 Gestione contratti

L'Azienda incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e pertanto in tutti i diritti e gli obblighi delle Aziende incorporate, garantendo tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'Azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

12 Bilancio preventivo e consuntivo

La data prevista per la fusione è il primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione.

Qualora tale data cada nell'anno 2026, il Consiglio di Amministrazione della nuova Azienda speciale predispone un unico preventivo economico per l'anno 2027, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2027 della Camera di Commercio, e, in forza della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 01.01.2026, un unico bilancio d'esercizio 2026.

13 Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 26.10.1972, n. 633.

Ai sensi dell'art. 5-bis della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, "Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto".

Proposta di Statuto della costituenda azienda speciale della CCIAA di Cremona, Mantova, Pavia.

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. E' costituita dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia (in seguito: Camera), ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i., l'Azienda Speciale "**DENOMINAZIONE**" (in seguito: Azienda) a far data dal GG/MM/2026, a seguito di incorporazione da parte di **INCORPORANTE** delle Aziende Speciali ...**INCROPORATE**....
2. L'Azienda ha la propria sede legale e amministrativa presso la sede di **XXXX** della Camera di Commercio e sedi operative a **YYYYY** e **ZZZZZ**.

ARTICOLO 2

(NATURA E SCOPI)

1. L' Azienda Speciale è un organismo strumentale della Camera di commercio che agisce nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta Camerale. E' dotata di soggettività tributaria e di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, nei limiti indicati dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. L'Azienda non è dotata di personalità giuridica, non persegue fini di lucro e opera secondo le norme del diritto privato, per quanto applicabili.
2. L'Azienda speciale persegue, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, lo scopo di promuovere il tessuto economico imprenditoriale e di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività dell'ente camerale, nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. Gli ambiti di attività sono i seguenti:
 - formazione e sviluppo d'impresa;
 - assistenza e supporto alla creazione d'impresa;
 - supporto alla promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - internazionalizzazione;
 - qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;
 - orientamento al lavoro e alle professioni;
 - innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo sostenibile;
 - studi e ricerche economiche;

- Borsa Merci (Mantova).
4. In particolare, per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Azienda potrà attuare le seguenti attività, coerenti con le priorità strategiche dell'ente camerale:
- **formazione e sviluppo d'impresa:**
 - organizzazione, previo riconoscimento di Regione, di corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, nonché di ogni altro corso abilitante per l'accesso alle professioni e ai mestieri;
 - realizzazione di iniziative per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale di imprenditori, collaboratori, quadri dirigenti o intermedi, operatori economici e professionali;
 - realizzazione di programmi di formazione, specializzazione e aggiornamento, per favorire l'inserimento dei giovani nelle imprese;
 - formazione per figure professionali a elevata specializzazione e per figure manageriali;
 - informare ed assistere le imprese nel reperimento di finanziamenti a livello regionale, nazionale e comunitario;
 - azioni positive sui temi della Responsabilità Sociale di Impresa, dell'ambiente e della sostenibilità, della qualità e della sicurezza;
 - informazione, orientamento e consulenza per lo sviluppo del territorio, svolgimento di singole attività affidate, di volta in volta, dalla Camera di commercio anche relative ad attività delegate da altre istituzioni.
 - **assistenza e supporto alla creazione d'impresa:**
 - iniziative di diffusione della cultura e della creazione di impresa, anche tramite l'organizzazione di manifestazioni rivolte al pubblico;
 - diffusione di testi e di materiale didattico funzionale allo sviluppo della cultura imprenditoriale nella circoscrizione;
 - formazione di nuovi imprenditori attraverso metodi e strumenti che consentano la nascita di nuove imprese;
 - consulenza tecnologica di base per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
 - supporto, tramite attività consulenziale, orientativa, di ricerca e formativa, agli aspiranti imprenditori, nella fase iniziale del percorso di creazione di impresa e agli imprenditori nell'ambito della loro attività.
 - **supporto alla promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale:**
 - partecipazione a tavoli interistituzionali, organizzazione di B2B per operatori, partecipazione a fiere di settore, sviluppo turismo MICE e aziendale;
 - l'utilizzo di dedicate strutture congressuali e altri spazi per la realizzazione di congressi, mostre, esposizioni, seminari, conferenze, ecc.; offerta di

servizi accessori e complementari agli eventi, non fruibili direttamente presso le strutture.

- **Internazionalizzazione:**

- Partecipazione a fiere e missioni all'estero organizzate da ICE o direttamente, quando possibile;
- Organizzazione di incontri d'affari con operatori esteri in Italia o su piattaforme;
- Partecipazione a progetti di sistema camerale lombardo o nazionale;
- Sviluppo di relazioni commerciali e scambi con i mercati esteri, a favore delle PMI;
- servizi di informazione per l'internazionalizzazione dei mercati;
- servizi di affiancamento delle imprese locali nei processi di internazionalizzazione;
- realizzazione di conferenze, seminari, convegni in tema di internazionalizzazione;
- studi, ricerche, pubblicazioni sui mercati esteri.

- **qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi:**

- promozione delle produzioni dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del terziario, con particolare riguardo a quelle tipiche e tradizionali, mediante l'organizzazione di rassegne e iniziative locali e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni nel territorio nazionale ed estero;
- iniziative di sostegno e di valorizzazione integrata del tessuto imprenditoriale, sia nei settori produttivi sia nei sistemi (distretti, filiere ecc.), prevalentemente attraverso lo sviluppo di intese con le amministrazioni locali e le associazioni di categoria, nel segno dell'interpretazione più efficace ed efficiente del principio di sussidiarietà.

- **orientamento al lavoro e alle professioni:**

- attività tese a favorire l'incontro fra sistema delle imprese e sistema della formazione per promuovere la diffusione della cultura di impresa;
- servizi di orientamento all'università e al lavoro, in partenariato con i soggetti operanti a vario titolo sul tema. Sviluppo di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, servizi specialistici per il lavoro.

- **innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo sostenibile:**

- azioni di sostegno dell'innovazione tecnologica e gestionale, del trasferimento tecnologico, della qualità, anche attraverso l'individuazione e la stabilizzazione di specifici progetti realizzati autonomamente o attraverso alleanze e collaborazioni inter istituzionali, coinvolgenti prioritariamente il sistema delle imprese e quello della formazione;

- promozione a supporto dell'economia locale, in particolare delle p.m.i., al fine di favorire l'accesso all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, per raggiungere l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse e dei fattori produttivi e per favorire la crescita e la valorizzazione degli asset turistici del territorio, attraverso lo sviluppo del terziario e dei servizi integrati.
 - **studi e ricerche economiche:**
 - realizzazione di ricerche e studi su fenomeni di rilevante interesse per l'economia del territorio con particolare riguardo ai temi rientranti nella sfera di attività del sistema camerale.
 - **Borsa Merci di Mantova:**
 - gestione della Borsa Merci di Mantova alla quale l'Azienda assicura le strutture ed i servizi atti a favorire la concentrazione delle contrattazioni, la trasparenza del mercato e la standardizzazione delle operazioni contrattuali.
5. Per il perseguimento degli scopi e la realizzazione delle attività sopra indicati, l'Azienda potrà:
- curare lo studio, l'esecuzione e la gestione di progetti speciali finalizzati alla migliore realizzazione delle strategie camerali, a livello sia promozionale sia amministrativo e organizzativo;
 - stipulare accordi, convenzioni ed instaurare rapporti e forme di collegamento con enti pubblici, Università e strutture private per il conseguimento dei propri obiettivi;
 - svolgere ogni attività utile a sviluppare il sistema delle relazioni istituzionali ed economiche della Camera di Commercio;
 - gestire immobili di proprietà della Camera di Commercio
6. Sono esclusi dagli scopi dell'Azienda gli interventi di mero sostegno finanziario.

ARTICOLO 3 **(PRINCIPI)**

1. Nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda Speciale assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività, nel rispetto del principio del soddisfacimento del pubblico interesse. Ispira la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.
- 2 L'Azienda conforma la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna, assicurando la presenza di entrambi i generi nei suoi organi collegiali.

3 L'Azienda mira al costante miglioramento della qualità dei propri servizi, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi.

4 Nella definizione dei propri assetti organizzativi e nelle scelte relative al proprio personale l'Azienda si adegua alle indicazioni fornite dalla Camera di Commercio in forza dei suoi poteri di indirizzo e controllo.

ARTICOLO 4 (ORGANI)

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 5 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta ed è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui almeno uno scelto tra i consiglieri. Possono essere nominati anche esperti esterni di comprovata esperienza nelle materie di attività dell'azienda purché abbiano gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consigliere camerale (art. 13 Legge 580/1993) e assicurando in ogni caso la presenza di entrambi i generi. I suoi membri possono essere riconfermati e svolgere sino ad un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente, scelto fra i suoi membri, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda è assicurata una rappresentanza di tutte e tre le espressioni territoriali della circoscrizione e, ove possibile, dei 4 settori economici fondamentali (Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura).
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica dall'insediamento sino al termine del mandato del Consiglio camerale, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda. Nel periodo di prorogatio adotta solo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. In caso di decadenza o revoca, per giustificato motivo, di uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione la Giunta provvede, con medesimo provvedimento, alla sostituzione degli stessi. I consiglieri nominati in

- sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
6. Il consigliere assente senza giustificazione per tre volte consecutive è dichiarato decaduto dalla Giunta camerale.
 7. Per la trattazione di specifici problemi, con decisione preliminare del Presidente, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.
 8. Il Direttore dell'Azienda partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di Segretario.
 9. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.
 10. Ai Consiglieri dell'Azienda non spetta alcuna indennità, salvo l'adeguamento a eventuali nuove disposizioni di legge in merito. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.
 11. Per i Consiglieri individuati tra i componenti del Consiglio camerale, la decadenza dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Analoga decadenza è determinata per la perdita dei requisiti di cui al comma precedente.
 12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno presentate al Presidente dell'Azienda e sono irrevocabili.
 13. Qualora non sia né Presidente né Consigliere dell'Azienda, il Presidente della Camera di Commercio (o, su sua delega, uno dei Vice Presidenti) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, al fine di assicurare il necessario raccordo dell'attività dell'Azienda con gli indirizzi strategici camerali. Analogamente può partecipare alle riunioni il Segretario generale della Camera di Commercio che non sia nominato Direttore dell'Azienda.

ARTICOLO 6

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO)

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere alla amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto e dagli stanziamenti del Preventivo economico.

In particolare il Consiglio:

- a) delibera il Preventivo economico e il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio camerali quali allegati al Preventivo e al Bilancio di esercizio della Camera di Commercio, corredandoli con dettagliate relazioni illustrative;
- b) approva i programmi di attività dell'Azienda, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale e nell'ambito dei compiti previsti dal presente Statuto;
- c) adotta, su proposta del Direttore, i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e predispone quelli relativi alla gestione di servizi, che dovranno essere approvati dalla Giunta camerale;
- d) delibera le eventuali variazioni dei programmi e del Preventivo nell'ambito dello stanziamento approvato dai competenti organi camerali;
- e) nomina, su proposta del Direttore, previa approvazione della Giunta, un dirigente dell'Azienda o della Camera per lo svolgimento delle funzioni vicarie in assenza del Direttore;
- f) delibera l'assunzione di oneri pluriennali da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
- g) nomina, su proposta del Direttore, previa approvazione della Giunta, il Responsabile Amministrativo-contabile dell'Azienda medesima che può essere scelto anche fra il personale di ruolo della Camera di Commercio. Qualora venga individuato un Dirigente Camerale, l'attività da lui svolta sarà remunerata all'interno della retribuzione dirigenziale, nel rispetto del principio di onnicomprensività;
- h) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art.1, c.7 della L.190/2012, individuandolo nella figura del Direttore o di altro dirigente in carica;
- i) approva, alle scadenze previste dalla vigente normativa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- l) autorizza la costituzione in giudizio dell'Azienda;
- m) definisce l'organico dell'Azienda e i fabbisogni di personale da proporre, per l'approvazione, alla Giunta della Camera di Commercio;
- n) delibera, su proposta del Direttore, in ordine all'assunzione del personale in conformità alla dotazione organica, previa asseverazione e autorizzazione della Giunta camerale;
- o) recepisce, traducendoli in direttive ai fini della loro efficacia, gli indirizzi della Camera di Commercio in materia di organizzazione e gestione del personale;
- p) elegge – su proposta del Presidente - un Vicepresidente fra i suoi membri, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

q) ratifica gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente.

ARTICOLO 7

(RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE).

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, quattro volte l'anno; è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda con avviso contenente luogo, giorno e ora di inizio della seduta e l'ordine del giorno della riunione. La convocazione è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata, espressamente dichiarato da ciascuno dei componenti, almeno **cinque** giorni prima della data stabilita per la seduta. Nel caso in cui non sia possibile l'inoltro mediante posta elettronica certificata verrà utilizzato, su espressa indicazione, altro indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa almeno **due** giorni prima della data fissata per la riunione. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere inviate ai consiglieri almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della riunione.

2. Il Consiglio viene inoltre convocato quando al Presidente ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti, senza contare gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, tranne nelle votazioni a scrutinio segreto nelle quali la proposta si intende respinta. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne che nei casi in cui almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.

Le sedute non sono pubbliche

5. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta camerale. Con la stessa deliberazione la Giunta provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Azienda o da altra persona da lui delegata.

7. Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

9. Le riunioni del consiglio sono di norma in presenza; possono tenersi a mezzo di videoconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

10. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11. Le modalità di riunione on line previste per il Consiglio di Amministrazione si applicano anche alle riunioni del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8 (PRESIDENTE)

1. Il Presidente delle Aziende Speciali è di diritto il Presidente della Camera di commercio. Qualora questi non intenda svolgere il ruolo, il Presidente dell'Azienda speciale è nominato dalla Giunta camerale all'interno del Consiglio camerale o tra rappresentanti delle categorie economiche del territorio su proposta del Presidente della Camera di commercio.
2. Nell'ambito del Consiglio dell'Azienda, la Giunta camerale nomina, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda, anche in giudizio;
 - b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede, regolandone lo svolgimento;
 - c) adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile;
 - d) riferisce periodicamente alla Giunta sull'andamento della gestione.
4. Al Presidente non spetta alcuna indennità, salvo l'adeguamento a eventuali nuove disposizioni di legge in merito. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

ARTICOLO 9 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente e un membro supplente sono nominati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione Lombardia. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma precedente non provveda, entro i termini di legge, alla nomina del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti nominati dalle altre Amministrazioni. In caso di mancata nomina da parte del Ministero dello Sviluppo economico, le funzioni di Presidente del Collegio sono temporaneamente assunte dal Revisore nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le nomine avvengono nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina da parte della Giunta
3. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore si procede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano di età. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda. In particolare:
 - a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 - c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d) esaminano il Preventivo economico e il Bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4 del D.P.R. 254/2005.
6. Ai Revisori spetta un emolumento sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 11.12.2019. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

ARTICOLO 10
(DIRETTORE DELL'AZIENDA)

1. Il Direttore dell'Azienda Speciale è il Segretario Generale della Camera di commercio, salvo diversa determinazione della Giunta camerale, sentito il Segretario Generale.
2. Il Direttore è il capo del personale. Egli assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
3. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda. In particolare:
 - a) formula proposte sui programmi dell'Azienda;
 - b) adotta gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno per l'attuazione delle iniziative deliberate dal Consiglio;
 - c) esercita poteri di spesa (impegno, liquidazione ed ordinazione) nei limiti delle previsioni dei singoli programmi approvati dal Consiglio;
 - d) esercita poteri di acquisizione delle entrate;
 - e) adotta gli atti di gestione del personale ed attribuisce i trattamenti economici accessori e di produttività;
 - f) attua le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di personale, adottando gli atti concernenti la stipula dei contratti, l'inquadramento nelle qualifiche previste dal CCNL di categoria, i trattamenti economici; provvede altresì in merito alla cessazione dei rapporti di lavoro;
 - g) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dello stesso redigendone i verbali e può esprimere pareri in ordine alle questioni di legittimità sollevate durante le riunioni;
 - h) può conferire deleghe su materie e/o attività specifiche al personale con qualifica almeno pari al primo livello.
 - i) Svolge, anche per mezzo di deleghe ai dirigenti dell'azienda o della Camera, le attività di ordine specificatamente amministrativo e gestionale non elencate tra i compiti del Consiglio di amministrazione ancorchè non espressamente previste nel presente articolo
4. In applicazione del principio di onnicomprensività, l'indennità di funzione del Segretario Generale remunera anche i compiti e le responsabilità che lo stesso assume in qualità di Direttore dell'Azienda.

ART. 11

(RESPONSABILE AMMINISTRATIVO)

1. L'Azienda è dotata di un Responsabile amministrativo-contabile, che ne cura gli adempimenti amministrativo-contabili, coadiuvando il Direttore nella gestione delle procedure di affidamento e dell'attività contrattuale.
2. il responsabile amministrativo è nominato, su proposta del Direttore, previa approvazione della Giunta, dal CDA. Il Responsabile Amministrativo-contabile di norma è individuato tra il personale dell'azienda ma può essere scelto anche fra il personale di ruolo della Camera di Commercio. Qualora venga individuato un Dirigente camerale, l'attività da lui svolta sarà remunerata all'interno della retribuzione dirigenziale, nel rispetto del principio di onnicomprensività.
3. Il Responsabile amministrativo-contabile può partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del CDA.

ARTICOLO 12

(PERSONALE)

1. Il personale dipendente è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito del CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi - settore commercio, con modalità di reclutamento che rispettino i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nei limiti di un contingente numerico.
2. L'Azienda, in relazione alle esigenze di carattere temporaneo, può reclutare personale a tempo determinato che verrà assunto con contratto di diritto privato nell'ambito del contratto collettivo di lavoro del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e da eventuali regolamenti adottati dall'azienda in materia.
3. Le procedure di reclutamento e l'assunzione a tempo determinato o indeterminato nonché le modificazioni dei rapporti di lavoro, nei limiti imposti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta camerale
4. L'Azienda può avvalersi di consulenti per lo svolgimento di specifici incarichi connessi al proprio funzionamento.
5. L'azienda può avvalersi, previo accordo con il dirigente competente, di personale di ruolo della Camera per lo svolgimento di particolari compiti nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti in materia.
6. La dotazione organica e i fabbisogni di personale sono determinati dal CDA dell'Azienda e approvati dalla Giunta camerale

ARTICOLO 13
(ENTRATE DELL'AZIENDA e GESTIONE dei BENI STRUMENTALI)

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributo annuale stanziato dalla Camera di commercio in sede di approvazione del preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché contributi derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei o internazionali;
 - d) altre eventuali entrate.
2. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di commercio.
3. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
4. I mobili, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, possono essere assegnati gratuitamente in uso all'Azienda con provvedimento della Giunta camerale.
5. Dei beni assegnati in uso è tenuto apposito inventario, sezione separata dell'inventario dell'Ente.

ARTICOLO 14
(LOCALI e FONDO di DOTAZIONE)

1. I locali presso cui sono svolte le attività dell'azienda sono concessi in uso gratuito dalla Giunta camerale. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico dell'Azienda, quelle di natura straordinaria sono a carico dell'Ente.
2. L'azienda ha un fondo di dotazione per spese di modesto valore il cui utilizzo è disciplinato da apposito regolamento interno.

ARTICOLO 15
(BILANCI E LORO GESTIONE)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Preventivo economico e il Bilancio di esercizio sono deliberati dal CDA in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione dei competenti Organi della Camera di Commercio, quali allegati al Preventivo e al Bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.
3. Il Preventivo economico è redatto secondo l'allegato "G" del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente ed è approvato dal CDA previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Bilancio d'esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati "H" ed "I" e sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254. Il Bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente, è approvato dal CDA dell'Azienda previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale.
6. Il servizio di cassa è di norma espletato dall'istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.
7. L'assunzione di oneri pluriennali è sottoposta ad approvazione della Giunta camerale.

ARTICOLO 16
(SERVIZIO DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI)

1. Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma riscossa nel conto corrente bancario intestato all'Azienda.
2. Il servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.
3. Le riscossioni e i pagamenti sono eseguiti secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 relative alle aziende speciali

4. Le disposizioni di pagamento sono firmate congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo-Contabile dell'Azienda.
5. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'Azienda Speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del Codice Civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice

ARTICOLO 17

(CONTRATTI)

1. La stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
2. La scelta dei contraenti avviene secondo procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme previste dal T.U. appalti (D. Lgs. 36/2023) e del regolamento interno approvato dal CDA.

ARTICOLO 18

(VIGILANZA DELL'ENTE CAMERALE)

La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda Speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, con valutazione dei relativi risultati strategici e operativi.

ARTICOLO 19

(CESSAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE)

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, che nomina un liquidatore.
2. In caso di cessazione, la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda.

ARTICOLO 20
(MODIFICAZIONI DELLO STATUTO)

1. Il presente Statuto può essere modificato, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazione della Giunta camerale.

ARTICOLO 21
(NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del C.C. e le norme speciali concernenti le Aziende Speciali della Camere di Commercio, con particolare riferimento al Titolo X del D.P.R. n° 254/2005.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.